

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 29 aprile 2022

D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6308

Intervento a favore dei comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio al fine di sostenere gli operatori economici a cui è affidata la gestione a seguito dell'incremento dei prezzi dell'energia - definizione dei criteri

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte all'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Considerato che:

- il caro energia pesa fortemente sulla gestione delle piscine lombarde mettendone a rischio la continuità operativa e la sopravvivenza degli operatori economici stante che i rincari dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, in alcuni casi, oscillano con un aumento tra il 60% e il 70%;
- gli impianti sportivi natatori e del ghiaccio si trovano in una situazione economico-finanziaria difficile, con gli operatori economici gestori degli stessi che faticano risanare i propri bilanci a seguito del lockdown conseguente al Covid 19 che ha interessato il settore per un lungo periodo;

Valutato che l'incremento dei costi energetici, sommati a quasi due anni di crisi pandemica ed alle conseguenti restrizioni per il settore degli impianti sportivi, rischiano di portare al fallimento degli operatori economici che gestiscono gli impianti sportivi natatori e del ghiaccio o comunque all'interruzione dei servizi;

Dato atto che dall'Anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo di cui all'art. 7 della Legge Regionale 26/2014, risultano censiti alla data del 24 marzo 2022 numero 256 impianti sportivi natatori e del ghiaccio di proprietà pubblica;

Ritenuto di attivare un intervento finalizzato a favorire l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio di uso pubblico per evitare il fallimento degli operatori economici che li gestiscono e l'interruzione dei servizi, consentendo altresì di attivare l'indotto delle imprese e dei professionisti che lavorano per realizzare gli interventi di efficientamento energetico;

Valutato di destinare alla misura oggetto del presente provvedimento uno stanziamento pari a € 32.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.14677 del bilancio 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità così ripartite:

- € 16.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;
- € 16.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2023;

Dato atto che:

- l'intervento di cui alla presente deliberazione è destinato agli Enti Pubblici, in qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi natatori e del ghiaccio ad uso pubblico che devono essere presenti nell'Anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo di cui all'art. 7 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26;
- le risorse di Regione Lombardia sono destinate esclusivamente a copertura di spese di investimento che contribuiscono ad incrementare il patrimonio pubblico dell'Ente Pubblico;
- la realizzazione degli interventi può essere fatta direttamente dall'Ente Pubblico beneficiario oppure demandata ai soggetti privati concessionari o titolari della gestione degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio (selezionati con evidenza pubblica o nell'ambito dell'in house providing) sulla base delle disposizioni previste dalle singole convenzioni/concessioni e solo se le convezioni/concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata;

Ritenuto di ripartire la dotazione a livello provinciale in misura proporzionale al numero di impianti sportivi natatori e del ghiaccio funzionanti ad uso pubblico presenti sui territori provinciali come da dati dell'Anagrafe degli impianti sportivi al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse:

Provincia	Dotazione provinciale
BG	3.297.710
BS	3.419.847
CO	1.954.198
CR	1.954.198
LC	366.412
LO	732.824
MB	1.587.786
MI	11.114.504
MN	1.832.061
PV	2.931.298
SO	854.962
VA	1.954.198
TOTALE	32.000.000

Stabilito:

- che qualora residuassero risorse sulle singole dotazioni provinciali le stesse saranno ridistribuite sulle altre province a favore degli interventi di efficientamento degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio utilmente collocati in graduatoria;
- di demandare ad un provvedimento del Dirigente competente l'eventuale aggiornamento delle dotazioni provinciali prima dell'approvazione del bando verificando eventuali aggiornamenti dei dati presenti sull'Anagrafe degli impianti sportivi;

Visti:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera a), g) e h);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Considerato che, a seguito del processo di riforma e modernizzazione degli aiuti di Stato, la Commissione europea ha ampliato considerevolmente le categorie di aiuti esentate dall'obbligo di notifica preventiva, estendendo la responsabilità delle Amministrazioni concedenti, che sono tenute al controllo preventivo di compatibilità delle misure di aiuto in esenzione, in ordine all'identificazione delle misure che costituiscono aiuti di Stato e debbono pertanto essere assoggettate alle regole di concorrenza;

Dato atto che:

- fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, si considerano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, è affermato che «Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato, dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria purché soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento. Nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali. L'articolo 165 del trattato riconosce l'importanza di promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria anche gli aiuti alle infrastrutture che, avendo più di uno scopo ricreativo, sono multifunzionali. Gli aiuti alle infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi di divertimento e strutture alberghiere, possono tuttavia fruire dell'esenzione solo se fanno parte di un regime di aiuti a finalità regionale destinato ad attività turistiche in una zona assistita e hanno un impatto decisamente positivo sullo sviluppo regionale. Le condizioni di compatibilità relative agli aiuti per le infrastrutture sportive o per le infrastrutture multifunzionali dovrebbero assicurare,

in particolare, un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e un equo processo di assegnazione di concessioni ad un terzo, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza dell'Unione, per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura. Se club sportivi professionali fossero utenti delle infrastrutture sportive, le relative condizioni tariffarie per l'uso dell'infrastruttura dovrebbero essere pubbliche per garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli utenti. Dovrebbe essere esclusa qualsiasi sovracompensazione»;

- agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali sia applicabile la disciplina di cui all'art. 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali) del regolamento n. 651/2014;

Ritenuto che i contributi di cui al presente provvedimento inquadrabili come aiuti di Stato, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:

- sono concessi ed erogati nell'ambito dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 inerente agli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7a) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
- sono concessi per aiuti agli investimenti ai sensi dell'art. 55, comma 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- trattandosi di aiuti inferiori a 2 milione di euro, ai sensi del comma 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, indipendentemente dal valore del progetto l'importo massimo dell'aiuto è fissato all'80% dei costi ammissibili e non richiede l'applicazione del «funding gap»;
- non sono concessi, ove applicabile, agli operatori in difficoltà come da definizione ex art 2.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Stabilito di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

Dato atto che essendo i gestori degli impianti selezionati dagli Enti Pubblici con procedura di evidenza pubblica ovvero trattandosi di soggetti in house degli Enti Pubblici non si rilevano su tali soggetti profili rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà, per i contributi inquadrabili come aiuti di Stato, a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 651/2014 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

Visto l'Allegato A «Intervento a favore dei comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio al fine di sostenere gli operatori economici a cui è affidata la gestione a seguito dell'incremento dei prezzi dell'e-

nergia - definizione dei criteri», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto:

- di approvare i criteri per l'attuazione della misura di cui all'Allegato A;
- di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'attuazione della presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Intervento a favore dei comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio al fine di sostenere gli operatori economici a cui è affidata la gestione a seguito dell'incremento dei prezzi dell'energia - definizione dei criteri», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere per la realizzazione dell'intervento una dotazione finanziaria pari a euro 32.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.14677 del bilancio 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità così ripartite:
 - € 16.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2022;
 - € 16.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2023;
3. di ripartire la dotazione a livello provinciale in misura proporzionale al numero di impianti sportivi natatori e del ghiaccio funzionanti ad uso pubblico presenti sui territori provinciali come da dati dell'Anagrafe degli impianti sportivi al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse:

Provincia	Dotazione provinciale
BG	3.297.710
BS	3.419.847
CO	1.954.198
CR	1.954.198
LC	366.412
LO	732.824
MB	1.587.786
MI	11.114.504
MN	1.832.061
PV	2.931.298
SO	854.962
VA	1.954.198
TOTALE	32.000.000

4. di prevedere che qualora residuassero risorse sulle singole dotazioni provinciali, le stesse saranno ridistribuite sulle altre province, a favore degli interventi di efficientamento degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio utilmente collocati in graduatoria;
5. di demandare ad un provvedimento del Dirigente competente l'eventuale aggiornamento delle dotazioni provinciali prima dell'approvazione del bando verificando eventuali aggiornamenti dei dati presenti sull'Anagrafe degli impianti sportivi;
6. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
7. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 29 aprile 2022

8. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

9. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico l'attuazione della presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it anche in attuazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

Titolo	INTERVENTO A FAVORE DEI COMUNI LOMBARDI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI E DEL GHIACCIO AL FINE DI SOSTENERE GLI OPERATORI ECONOMICI A CUI È AFFIDATA LA GESTIONE A SEGUITO DELL'INCREMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA – DEFINIZIONE DEI CRITERI
Finalità	Regione Lombardia, per sostenere gli operatori economici che gestiscono gli impianti sportivi natatori e del ghiaccio di proprietà pubblica i quali, a seguito dell'incremento dei prezzi dell'energia, rischiano il fallimento o l'interruzione dei servizi, intende attivare un intervento finalizzato alla sostenibilità gestionale e all'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio ad uso pubblico, favorendo al contempo l'incremento del patrimonio pubblico lombardo. Gli interventi di efficientamento degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio oltre a voler evitare il fallimento degli operatori economici che li gestiscono e ad evitare l'interruzione dei servizi, consente anche di attivare l'indotto delle imprese e dei professionisti che lavorano per realizzare gli interventi di efficientamento energetico.
R.A. PRS XI Lgs.	Econ.6.1.108 "Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi" Econ.14.01.44 "Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up d'impresa"
Soggetti beneficiari	I soggetti beneficiari sono gli Enti Pubblici, in qualità di proprietari e/o gestori di impianti sportivi natatori e del ghiaccio ad uso pubblico. La realizzazione degli interventi può essere fatta direttamente dall'Ente Pubblico beneficiario oppure demandata ai soggetti privati concessionari o titolari della gestione degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio (selezionati con evidenza pubblica o nell'ambito dell'in house providing) sulla base delle disposizioni previste dalle singole convenzioni/concessioni e solo se le convezioni/concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. Ciascun Ente Pubblico può essere beneficiario di un massimo di tre contributi a valere sulla misura di cui alla presente Deliberazione. Per impianti sportivi natatori "ad uso pubblico" si intendono le

	strutture sportive di proprietà pubblica dotate di piscina coperta, convertibile o scoperta, a gestione diretta o affidate a privati in concessione o convenzione per la pratica del nuoto, a prescindere dal pagamento o meno di una tariffa. Per impianti sportivi del ghiaccio "ad uso pubblico" si intendono le strutture sportive di proprietà pubbliche dotate di piste coperte (per pattinaggio, hockey ed altri sport del ghiaccio) a gestione diretta o affidate a privati in concessione o convenzione per la pratica degli sport del ghiaccio, a prescindere dal pagamento o meno di una tariffa. Gli impianti natatori e del ghiaccio ad uso pubblico devono essere presenti nell'Anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo di cui all'art. 7 della Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26.																												
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 32.000.000,00 a valere su risorse di Regione Lombardia destinate esclusivamente a copertura di spese di investimento che contribuiscono ad incrementare il patrimonio pubblico dell'Ente Pubblico. Al fine di assicurare un'equa distribuzione delle risorse la dotazione è ripartita a livello provinciale in proporzione al numero di impianti sportivi natatori e del ghiaccio funzionanti ad uso pubblico presenti sui territori provinciali, come da dati dell'Anagrafe degli impianti sportivi: <table><tr><th>Provincia</th><th>Dotazione provinciale</th></tr><tr><td>BG</td><td>3.297.710</td></tr><tr><td>BS</td><td>3.419.847</td></tr><tr><td>CO</td><td>1.954.198</td></tr><tr><td>CR</td><td>1.954.198</td></tr><tr><td>LC</td><td>366.412</td></tr><tr><td>LO</td><td>732.824</td></tr><tr><td>MB</td><td>1.587.786</td></tr><tr><td>MI</td><td>11.114.504</td></tr><tr><td>MN</td><td>1.832.061</td></tr><tr><td>PV</td><td>2.931.298</td></tr><tr><td>SO</td><td>854.962</td></tr><tr><td>VA</td><td>1.954.198</td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>32.000.000</td></tr></table>	Provincia	Dotazione provinciale	BG	3.297.710	BS	3.419.847	CO	1.954.198	CR	1.954.198	LC	366.412	LO	732.824	MB	1.587.786	MI	11.114.504	MN	1.832.061	PV	2.931.298	SO	854.962	VA	1.954.198	TOTALE	32.000.000
Provincia	Dotazione provinciale																												
BG	3.297.710																												
BS	3.419.847																												
CO	1.954.198																												
CR	1.954.198																												
LC	366.412																												
LO	732.824																												
MB	1.587.786																												
MI	11.114.504																												
MN	1.832.061																												
PV	2.931.298																												
SO	854.962																												
VA	1.954.198																												
TOTALE	32.000.000																												

	Qualora residuassero risorse sulle singole dotazioni provinciali, le stesse saranno ridistribuite sulle altre province a favore degli interventi di efficientamento degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio utilmente collocati in graduatoria. Si demanda ad un provvedimento del Dirigente competente l'eventuale aggiornamento delle dotazioni provinciali prima dell'approvazione del bando verificando eventuali aggiornamenti dei dati presenti sull'Anagrafe degli impianti sportivi.
Fonte di finanziamento	Capitolo 14.01.203.14677del bilancio 2022-2024 così ripartite: • € 16.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2022 • € 16.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2023
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di 350.000,00 euro. Il contributo può essere complementare ad altre agevolazioni pubbliche per il medesimo intervento. Non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una sovracompenrazione, mentre è ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo.
Regime di aiuto	I contributi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 artt. da 1 a 12 ed art. 55, inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, e con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7a e 8) e al metodo di calcolo (par. 12). Nell'ambito dell'attività istruttoria, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, possono essere individuati gli interventi che non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE, par.1, come risultante della documentazione del richiedente.
Interventi ammissibili	Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per un ammontare minimo pari a 30.000,00 euro <u>da realizzare</u>

	<u>unicamente presso gli impianti sportivi natatori e del ghiaccio ad uso pubblico in Lombardia e da rendicontare entro il termine massimo del 30 ottobre 2023.</u> Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 1.000,00 euro (mille/00). Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.
Spese Ammissibili	Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e quietanzate dopo la data di approvazione della presente Deliberazione ed entro il termine per la presentazione della rendicontazione di cui al precedente punto "Interventi ammissibili". <u>L'intervento di efficientamento energetico per essere ammissibile deve essere corredato in fase di domanda dalla diagnosi energetica finalizzata ad individuare gli investimenti o le soluzioni impiantistiche da implementare che devono trovare riscontro nel progetto presentato e nelle relative voci di spesa.</u> Dalla diagnosi deve essere evidente il consumo energetico prima e dopo l'intervento di efficientamento presentato sulla presente misura di agevolazione. Sono ammissibili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile), le spese relative a beni e attrezzature strettamente funzionali all'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio ad uso pubblico come rilevati dalla diagnosi energetica e in particolare le seguenti tipologie di spesa: a) acquisto e installazione di collettori solari termici e impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili; b) acquisto e installazione di teli isotermici per la copertura della piscina nelle ore in cui non è utilizzata, nel limite di 70.000 euro; c) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore; d) acquisto e acquisto e installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione; e) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e sistemi di controllo atti a certificare la qualità

	del servizio all'utenza (es. ricambi d'aria, sanificazione ambientale, etc.) nel limite di 50.000 euro; f) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping); g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento; h) spese tecniche per la realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.); nel limite del 10% dei costi di cui alle voci da a) a g). Sono escluse le spese non direttamente correlate all'intervento di efficientamento energetico presentato. Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nel provvedimento attuativo.
Tipologia della procedura	È prevista l'approvazione e la pubblicazione di un bando attuativo entro 60 giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista entro giugno 2022 secondo i termini e le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo. I contributi saranno assegnati secondo una procedura valutativa con graduatoria finale, tramite una valutazione tecnica dei progetti presentati. Il procedimento di approvazione della graduatoria si concluderà entro il termine di 120 giorni dalla data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, fatti salvi i tempi di sospensione e interruzione dei termini di cui alla Legge Regionale 1/2012.
Istruttoria e valutazione	L'iter istruttorio sarà articolato in una fase formale e una fase tecnica che sarà svolta dal Responsabile del Procedimento con il supporto di un Nucleo di Valutazione nominato con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico.

	L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione. L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base della qualità del progetto inteso come livello di efficientamento energetico conseguibile con gli investimenti proposti come certificato dalla diagnosi energetica in termini di kWh/anno e riduzione delle emissioni di CO2. I progetti saranno ordinati sulla base di una media tra il risparmio energetico e la riduzione di CO2 effetto degli investimenti. Regione Lombardia procederà a finanziare i progetti in ordine decrescente rispetto al valore di tale media. In caso di parità sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Al termine delle fasi istruttorie il Responsabile del procedimento procederà con l'approvazione dell'elenco dei progetti di efficientamento energetico ammessi e non ammessi al contributo.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	L'erogazione dei contributi sarà effettuata secondo le seguenti modalità: - nel 2022, contestualmente all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi, un acconto fino al 70% del contributo concesso e comunque nel limite dello stanziamento annuale di € 16.000.000,00; - nel 2023, il saldo del contributo previa verifica della rendicontazione che deve essere presentata entro il termine massimo del 30 ottobre 2023. Qualora, a seguito della verifica da parte di Regione Lombardia delle attività realizzate e delle spese sostenute, gli acconti già versati dovessero risultare superiori al contributo spettante in via definitiva, gli Enti locali saranno tenuti alla restituzione di quanto non dovuto.